



# *Ministero della Salute*

## **IL SEGRETARIO GENERALE SOGGETTO ATTUATORE EX ART. 1 OCDPC N. 630/2020**

**VISTA** la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della Salute;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute";

**VISTO** il decreto del Ministro della salute 8 aprile 2015 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

**CONSIDERATO** che a decorrere dal 31 dicembre 2019 le autorità sanitarie cinesi hanno notificato un'epidemia da nuovo coronavirus, denominato SARS-CoV-2 in Cina, nella città di Wuhan a seguito del quale i pazienti hanno mostrato sintomi come febbre, dispnea, e nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte (COVID 19);

**RILEVATO** che casi con cronologia dei viaggi a Wuhan sono stati rilevati in altre aree della Cina e in altri Paesi al di fuori del confine cinese tra cui anche l'Italia;

**RILEVATO** che la trasmissione da uomo a uomo è stata confermata e che è stata altresì segnalata la trasmissione del virus a livello nosocomiale, tra operatori sanitari;

**VISTA** l'Ordinanza, contingibile e urgente, del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, che prendendo atto dell'insorgenza di un'epidemia determinata dal SARS-CoV-2, ha potenziato le misure di sorveglianza sanitaria per tutti i passeggeri sbarcanti in Italia e provenienti con volo diretto da paesi in cui risulta circolante il virus;

**VISTA** la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 30 gennaio 2020;

**VISTE** le raccomandazioni alla comunità internazionale dell'OMS circa la necessità di applicare misure adeguate;

**VISTA** l'Ordinanza, contingibile e urgente, del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, che prendendo atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia determinata SARS-CoV-2, al fine di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria, ha interdetto il traffico aereo dalla Cina;

**VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per un periodo di sei mesi, destinando l'importo di € 5.000.000,00 all'attuazione degli interventi di risposta all'emergenza;

**VISTO** che il comma 2 della citata Delibera prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare, in vigore dello stato di emergenza, si provveda con Ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 3 febbraio 2020 n. 630 che stabilisce le modalità di attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTE** le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 22 febbraio 2020 n. 638 e del 25 febbraio 2020, n. 639, che modificano l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 3 febbraio 2020, n. 630;

**VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 7 febbraio 2020 n. 414, con il quale il Segretario Generale del Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della

citata Ordinanza del 3 febbraio 2020 n. 630, è stato nominato “Soggetto attuatore” per la realizzazione degli interventi di competenza del Ministero della salute necessari al superamento del contesto emergenziale;

**VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 18 febbraio 2020 n. 532, recante integrazioni del citato decreto n. 414 del 7 febbraio 2020, il quale dispone che il “soggetto attuatore” provveda, tra l’altro, all’acquisizione di “servizi per l’assistenza alle postazioni di lavoro informatizzate e di videoconferenza nell’ambito dell’attività di coordinamento del sistema di protezione civile attivato con l’ordinanza 630 del 3 febbraio 2020”;

**VISTA** l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 13 febbraio 2020 n. 635, con la quale è stata autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale, intestata al Segretario generale del Ministero della salute, quale “Soggetto attuatore” degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, lett. a) dell’OCDPC del 3 febbraio 2020, n. 630;

**VISTA** la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 febbraio 2020, n. 27891, con la quale è stata aperta la contabilità speciale n. 6183, intestata al Segretario generale del Ministero della salute, quale “Soggetto attuatore” ai sensi dell’articolo 1, comma 1 dell’Ordinanza del 3 febbraio 2020 n. 630;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 30 luglio 2020, che proroga, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto -legge 30 luglio 2020, n. 83, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 30 luglio 2020, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 7 ottobre 2020, che proroga, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto -legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

**VISTE** le note n. 10469 del 1 ottobre 2020 e n.10692 del 6 ottobre 2020, con le quali la Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica ha rappresentato la necessità e l’urgenza di confermare, a seguito della scadenza del 15 ottobre 2020, del relativo contratto di fornitura, il prolungamento dell’ampliamento fino al 31 gennaio 2021 della copertura oraria dei servizi di assistenza delle postazioni di lavoro del numero di pubblica utilità 1500 e di videoconferenza per oneri complessivamente stimati in euro 141.000,00 IVA inclusa;

**VISTA** la nota del Segretario generale n. 10843 del 12 ottobre 2020, con la quale il suddetto fabbisogno è stato sottoposto all’attenzione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

**VISTA** la nota di riscontro del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 14 ottobre 2020 prot. n. 54008, che autorizza a procedere all’acquisizione del servizio di cui sopra;

**CONSIDERATO** il protrarsi dello stato emergenziale connesso al diffondersi dell’epidemia COVID19 e, conseguentemente, il perdurare delle esigenze di interesse pubblico connesse al prolungamento dell’ampliamento della copertura oraria dei servizi di assistenza delle postazioni di lavoro del numero di pubblica utilità 1500 e di videoconferenza;

**RITENUTO**, pertanto, necessario assicurare la prosecuzione dell’ampliamento dei predetti servizi di assistenza tecnica per la durata del periodo emergenziale;

**CONSIDERATO** che il Segretario generale, quale “Soggetto attuatore”, per l’espletamento dei compiti affidatigli, opera con il supporto del Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria per gli aspetti tecnico sanitari e del Direttore Generale del Personale, Organizzazione e Bilancio per gli aspetti amministrativi;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 9 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti il 13 gennaio 2020, al n. 72, con il quale è stato conferito, per la durata di tre anni, l’incarico

di funzione dirigenziale di livello generale di Segretario Generale del Ministero della salute al dott. Giuseppe Ruocco;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2020, registrato il 5 ottobre 2020, n. 1950, con il quale è stato conferito al dott. Giuseppe Celotto l'incarico di Direttore generale della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della salute;

**VISTO** il decreto del Direttore generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio dell' 8 settembre 2020, in corso di registrazione, con il quale è stato conferito, per la durata di tre anni, l'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione dell'Ufficio 3 "Pianificazione, gestione del personale e contenzioso" della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio al dott. Alberto Zamparese;

**VISTO** il decreto legislativo del 18/4/2016, n.50, e successive modifiche, concernente "Codice dei contratti pubblici";

**RITENUTO** necessario avvalersi, come previsto dall'articolo 3, commi 2, 3 e 5 dell'OCDPC n. 630/2020 e successive modifiche, delle deroghe a talune disposizioni del citato decreto legislativo n. 50/2016;

**VISTO** il decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1 e comma 2 lett. b);

**VISTO** l'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

**VISTO** l'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile, e, in particolare i commi 3, 7 e 9;

**VISTO** l'articolo 31 del citato Codice dei contratti concernente la nomina del responsabile unico del procedimento;

## **DETERMINA**

Art. 1 – Per le motivazioni di estrema urgenza derivanti dalla dichiarazione di stato di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e dalla proroga del medesimo disposta dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, sulla base di quanto previsto nei provvedimenti citati in premessa, di avviare specifica procedura di acquisto per il prolungamento dell'ampliamento del servizio di assistenza tecnica alle postazioni informatizzate relative al numero di pubblica utilità 1500 e del servizio di assistenza tecnica della videoconferenza, dal 16 ottobre al 31 gennaio 2021, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'articolo 1, comma 1 e comma 2 lett.b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

Art. 2 – Oggetto della procedura di acquisto di cui all'articolo 1 è il prolungamento dell'ampliamento così articolato: a) dalle ore 18:00 alle ore 08:30 del giorno seguente, nei giorni feriali, e H24, nei giorni festivi, sabato e domenica, del Servizio di assistenza tecnica alle postazioni di lavoro informatizzate del numero di pubblica utilità "1500" di cui all'articolo 1; b) dalle ore 18:00 alle ore 22:00, nei giorni feriali, e dalle ore 08:30 alle ore 22:00, nei giorni festivi, sabato e domenica, del Servizio di assistenza tecnica della videoconferenza.

Art. 3 - Alla procedura di affidamento di cui all'articolo 1 si applicano le deroghe di cui all'articolo 3, commi 3 e 5 dell'OCDPC n. 630/2020, come modificata dall' Ordinanza n.638/2020. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento, si applica quanto previsto dall'art. 163, comma 7 del Codice dei Contratti; ai fini della determinazione del corrispettivo delle prestazioni si applicano i commi 3 e 9 del medesimo art. 163.

Art. 4 – L'importo di spesa è stimato in euro 141.00,00 IVA inclusa. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, graveranno sulle risorse stanziare per l'emergenza in atto utilizzando la contabilità speciale n. 6183, di cui all'Ordinanza n.635/2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

Art. 5 – Di provvedere alla stipula del relativo contratto, in deroga all'art. 32 comma 9 del codice dei contratti, secondo quanto consentito all'articolo 3, comma 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020, senza attendere il termine dilatorio e dandone immediata esecuzione.

Art. 6 - Di nominare, ai sensi dell'articolo 31 del citato decreto, quale responsabile unico del procedimento, il dott. Alberto Zamparese - Direttore dell'Ufficio 3 "Pianificazione, gestione del personale e contenzioso" della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio alla stipula del relativo contratto.

Art. 7 - Di delegare il dott. Giuseppe Celotto - Direttore generale della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio alla stipula del relativo contratto.

Roma, 15 ottobre 2020

IL SOGGETTO ATTUATORE

Dott. Giuseppe RUOCCO

RUOCCO GIUSI

2020.10.15 19:37:44

CN=RUOCCO GIUSEPPE  
C=IT  
2.5.4.4=RUOCCO  
2.5.4.42=GIUSEPPE

RSA/2048 bits